

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 luglio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Renato Carmelo Calderone, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:**

- 1) **DEL SIG. FOTI PASQUALE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- 2) **DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE – REGGINA DEL 22.11.2014 (nota 9152/399 pf 14-15/GT/dl del 16.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)**

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, determina la sanzione dell'inibizione in un mese al Presidente Foti Pasquale per aver ecceduto nei mezzi di correzione e determina in € 300,00 la sanzione pecuniaria nei confronti della Reggina Calcio per responsabilità diretta.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 9 luglio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio